



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 27 del 15 maggio 2023

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 169
DEL 12 MAGGIO 2023**

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – III

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA;
- GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2023)**

L'anno duemilaventitrè, il giorno di venerdì dodici del mese di maggio, alle ore 10.20 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 10) RINALDI MANUELA | “ |
| 5) GHERA FABRIZIO | “ | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | “ |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Palazzo, Regimenti, Righini, Rinaldi e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 169

Oggetto: Proposta di legge regionale recante “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona.

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;

la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi., a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, in particolare l’art.10, comma 3 lett. a);

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.;

la legge regionale del 3 novembre 2003, n. 36 “Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap”;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e, in particolare, l’art. 22 che ricomprende l’assistenza domiciliare con prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate tra i livelli essenziali di prestazione sociale da garantire;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;

legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2023";

legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n.1 del 24 gennaio 2019 che, tra l'altro, afferma alcuni principi cardine quali la centralità della persona e la prossimità dei servizi socioassistenziali;

la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

ATTESO sulla scorta della sopracitata normativa nazionale e regionale in tema di disabilità, l'intento di migliorare complessivamente la qualità della vita della persona disabile, riducendo le limitazioni e le barriere di tipo fisico, sociale e culturale, favorendo condizioni di accessibilità ed il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, nell'ottica di una completa integrazione nella società, contrastando ogni forma di stereotipo e di discriminazione;

CONSIDERATO che la qualità della vita delle persone con disabilità, la loro capacità di autodeterminazione e la piena inclusione nelle comunità di riferimento, dipende anche dal poter esercitare pienamente i propri diritti in ogni contesto, ed esigerne il rispetto;

RITENUTO opportuno, pertanto, proporre la proposta di legge regionale in argomento che mira ad istituire la figura del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità a ulteriore garanzia del rispetto dei diritti delle persone disabili residenti o domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale nei vari ambiti della propria vita;

VISTA la nota prot. 453852 del 26 aprile 2023 con la quale la Direzione per l'Inclusione Sociale ha inviato la proposta di legge in argomento all'Ufficio Legislativo regionale per il coordinamento del testo;

VISTE le note prot. 463585 del 28 aprile 2023 e prot. 485884 del 5 maggio 2023 con le quali la Direzione per l'Inclusione Sociale ha inviato, alla Direzione Regionale e all'Assessorato competenti

in materia di bilancio, rispettivamente la relazione di cui all'art. 39 della LR 11/2020 e il testo della proposta di legge in argomento coordinato dall'Ufficio Legislativo regionale, per la redazione della relazione tecnica di cui all'art. 40 della succitata LR 11/2020;

PRESO ATTO

- della nota prot. 483614 del 4 maggio 2023 con la quale l'Ufficio Legislativo regionale ha inviato il testo coordinato della proposta di legge in argomento;
- della nota prot. 487247 del 5 maggio 2023 con la quale la Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio ha trasmesso la relazione tecnica ai sensi dell'art. 40 della succitata LR 11/2020, allegato B del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale, che consta di n. 9 articoli, recante "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità", corredata da:

- relazione illustrativa dell'Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona (Allegato A);
- relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale, che consta di n. 9 articoli, recante "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità", corredata da:

- relazione illustrativa dell'Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona (Allegato A);
- relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio (Allegato B), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ”

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)

1. E' istituito presso il Consiglio regionale del Lazio il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, in autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2

(Destinatari)

1. Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della legge 104/1992 e successive modifiche.

Art. 3

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela;
- b) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest'ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero e nella società;
- c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;
- d) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;
- e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata;
- f) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;
- g) vigila sull'attuazione della normativa vigente in materia di istituzione del disability manager;
- h) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;
- i) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- l) può promuovere eventi formativi e di aggiornamento dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;
- m) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in materia anche in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e successive modifiche;

n) promuove iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

o) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;

p) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione e sui diritti delle persone con disabilità;

q) promuove iniziative, rivolte in particolare ai giovani, per la sensibilizzazione e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nei confronti di persone con disabilità;

r) promuove iniziative per facilitare l'accesso delle persone con disabilità ai servizi pubblici, con particolare riferimento a quelli per la salute;

s) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e si coordina con la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il difensore civico e la Consigliera di parità della Regione. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

3. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2, che ne fanno richiesta, in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

4. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, dalle aziende sanitarie locali, dagli enti, istituti e società a partecipazione regionale, dalle ASP, dai Comuni e da ogni altro ente pubblico le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

Art. 4

(Relazioni agli organi istituzionali)

1. Il Garante:

a) riferisce di norma ogni sei mesi alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di servizi sociali sull'attività svolta;

b) presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione delle persone con disabilità nella Regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate in cui illustra le attività svolte e quelle in programma per l'anno successivo;

c) riferisce annualmente al Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e alla Cabina di regia di cui rispettivamente agli articoli 14 e 15 della legge regionale 17 giugno 2022, n.10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità).

2. La relazione di cui al comma 1, lettera b) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Art. 5

(Struttura organizzativa)

1. Per l'espletamento della propria attività il Garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali.

Art. 6

(Nomina, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Alla scadenza del mandato rimane in carica fino alla nomina del suo successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo Garante.

2. Il Garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza ed esperienza nel settore della tutela delle persone con disabilità ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali.

3. La carica di Garante è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento italiano ed europeo, componente del Governo nazionale, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale, sindaco;

b) sindaco e consigliere della città metropolitana;

c) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio, durante lo svolgimento dell'incarico, di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi, anche potenziale, con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.

5. Il conferimento dell'incarico di Garante a dipendenti regionali e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine del consequenziale avvio della procedura di sostituzione.

7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso delle spese previsto per i consiglieri regionali.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 5, comma 1, stimati in complessivi euro 50.000,00, a decorrere dall'anno 2023, si provvede nell'ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2023-2025.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1, del bilancio regionale 2023-2025.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A**Relazione illustrativa**

La legge 5 febbraio 199 n.104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è il riferimento legislativo nazionale che detta i principi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Prescrive che vengano superati gli impedimenti derivanti dall'handicap creando le condizioni affinché la persona disabile possa raggiungere la massima autonomia possibile e gli vengano garantiti la partecipazione alla vita della collettività e la completa realizzazione dei suoi diritti.

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità - ratificata dal Governo italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 1 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, si fonda sul principio di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.

La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” assume, quale punto di riferimento delle politiche sociali la centralità della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia e nella comunità, sia nelle formazioni sociali in cui realizza la propria personalità. L'articolo 12 della legge mette in primo piano interventi specifici per l'area della disabilità.

Il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019 che, introduce un nuovo modello di governance delle politiche sociali fondato su alcuni principi cardine quali la centralità della persona e la prossimità dei servizi socioassistenziali facendo propri i valori indicati nella legge regionale 11/2016 nonché i principi contenuti nella Convenzioni ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” prevede molteplici interventi in vari ambiti di applicazione (lavoro e occupazione, scuola e formazione, welfare e salute, cultura, sport e turismo, accesso all'abitare, al trasporto ed alle infrastrutture,) il cui scopo principale è quello di migliorare complessivamente la qualità della vita della persona disabile, riducendo le limitazioni e le barriere di tipo fisico, sociale e culturale, favorendo condizioni di accessibilità ed il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, nell'ottica di una completa integrazione nella società, contrastando ogni forma di stereotipo e di discriminazione.

La presente proposta di legge regionale si colloca all'interno della cornice normativa sopra descritta e mira ad istituire la figura del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità a maggior garanzia dei diritti delle persone disabili residenti o domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale nei vari ambiti della propria vita.

La proposta di legge si compone di 9 articoli.

Articolo 1 – “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità” prevede l'istituzione, presso la sede del consiglio Regionale, della figura del Garante per la

tutela delle persone con disabilità che dovrà operare con imparzialità ed autonomia a garanzia dei diritti di tutte le persone disabili nei vari contesti di vita.

Articolo 2 – “*Destinatari*” individua i beneficiari degli interventi della proposta di legge in argomento.

Articolo 3 – “*Funzioni*” definisce puntualmente le funzioni del Garante, tra cui quella di vigilanza sulla garanzia dei diritti, promozione e sensibilizzazione al rispetto della dignità umana e diritti di libertà e autonomia della persona finalizzati alla piena inclusione degli stessi in tutti gli ambiti della società. Il Garante, inoltre, dovrà informare i soggetti che ne dovessero fare richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento. Il presente articolo stabilisce inoltre che per le attività sopra menzionate il Garante promuove intese e collaborazione con gli altri enti e istituzioni presenti nella Regione Lazio.

Articolo 4 – “*Relazioni agli organi istituzionali*” il presente articolo individua le modalità con cui il Garante dovrà riferire agli organi istituzionali dell’Amministrazione in merito all’attività svolta nonché relativamente all’offerta dei servizi presenti sul territorio e le azioni da programmare. Il Garante dovrà, inoltre, riferire annualmente al Tavolo regionale di confronto permanente per la disabilità di cui all’art. 14 della L.R. 10/2022.

Articolo 5 – “*Struttura organizzativa*” stabilisce che per l’esercizio delle proprie funzioni il Garante potrà avvalersi di apposita struttura organizzativa nonché, previa intesa, della collaborazione dei servizi comunali e delle Aziende Sanitarie Locali.


Articolo 6 – “*Nomina, incompatibilità e revoca*” definisce le modalità di nomina, la durata in carica, i requisiti professionali che deve possedere il Garante, nonché le eventuali incompatibilità e le possibili cause di revoca dell’incarico.

Articolo 7 – “*Trattamento economico*” individua la remunerazione prevista per le funzioni del Garante e prevede rimborsi spese per missioni effettuate nell’espletamento dell’incarico.

Articolo 8 – “*Disposizione finanziarie*” prevede l’istituzione di un apposito capitolo per le spese derivanti dall’applicazione della presente proposta di legge e la relativa copertura.

Articolo 9 – “*Entrata in vigore*” definisce i tempi di entrata in vigore della norma.

Massimiliano Maselli
Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona



Proposta di legge regionale recante: "Istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità".

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*" e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

Con la proposta di legge in oggetto, che si compone di n. 9 articoli, è stabilita l'istituzione presso il Consiglio regionale del Lazio della figura del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Tra gli articoli citiamo, in particolare: l'articolo 3, concernente le funzioni di competenza del Garante, l'articolo 5, ove è previsto che il Garante si avvalga di un'apposita struttura organizzativa per l'espletamento della propria attività nonché, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali e l'articolo 7, relativo al trattamento economico del Garante. Infine, l'articolo 8, concernente le disposizioni finanziarie.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL derivano oneri di parte corrente in riferimento, in particolare, all'articolo 7 (trattamento economico del Garante). Potenziali oneri, sempre di parte corrente, derivano anche dall'articolo 5, comma 2 (collaborazione per le attività del Garante dei servizi sociali dei comuni e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali).

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

La quantificazione degli oneri di parte corrente tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della PL, in virtù delle quali è stabilito che al "*garante è attribuita un'indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale*" ed un rimborso spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, pari a quello assegnato per i consiglieri regionali.

Le disposizioni riguardanti il trattamento economico dei consiglieri regionali sono contenute all'interno dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), ove è stabilito che

Proposta di legge regionale recante: "Istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità".

"l'indennità di carica mensile per i consiglieri regionali, gli assessori, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione è stabilita in euro 7.600,00."

Pertanto, sulla base di quanto sopra, il costo per il trattamento economico per la figura del Garante è stimato in euro 3.800 mensili, ovvero una spesa annua pari ad euro 45.600 (3.800 x 12).

Per quel che concerne il rimborso spese per le missioni del Garante, considerato i dati forniti dagli uffici del Consiglio regionale in riferimento alle missioni dei consiglieri regionali per l'anno 2022 (spese rimborsate in favore di sette consiglieri per un totale complessivo pari a euro 3.843,10 – spesa media per singolo consigliere pari a 550 euro annui), la spesa stimata annua è pari a euro 1.000,00.

A fronte di un totale pari a euro 46.600,00, quindi, la quota restante pari a 3.400 euro può essere destinata alle eventuali spese derivanti dall'articolo 5, comma 2, della PL, relativamente alla collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali in riferimento allo svolgimento delle attività del Garante.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della PL, in riferimento alla struttura organizzativa a supporto delle funzioni del Garante, le stesse non comportano un onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto la predetta struttura sarà composta da personale regionale il cui costo è già ricompreso nell'ambito del relativo trattamento economico (tabellare e accessorio).

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 (trattamento economico del Garante) della PL, nonché dei potenziali oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 (collaborazione per le attività del Garante dei servizi sociali dei comuni e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali), stimati in complessivi euro 50.000,00, a decorrere dall'anno 2023, si provvede nell'ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2023-2025.

Infatti, la copertura predetta tiene conto che, a fronte di un trasferimento annuo al Consiglio regionale pari a oltre 52/53 milioni di euro, al termine di ogni singolo esercizio è stato conseguito un avanzo (dati da rendiconto) pari a: 9,31 milioni di euro nel 2019, 11,22 milioni di euro nel 2020 e 10,16 milioni di euro nel 2021.

Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 (struttura organizzativa a supporto delle funzioni del Garante), della PL, dalle stesse non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto, trattandosi di personale regionale, il relativo costo è già ricompreso nelle risorse previste a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 della missione 01, titolo 1 (capitoli di spesa U0000S11401, U0000S13401, U0000S11503).

Si precisa, infine, che anche le funzioni del Garante di cui all'articolo 3 della PL non si configurano come un onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto le stesse sono esercitate nei limiti degli stanziamenti già autorizzati dalla legge di stabilità regionale in riferimento, rispettivamente, alle politiche in favore delle persone con disabilità di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e alla legge regionale n. 10/2022 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità).

Proposta di legge regionale recante: "Istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità".

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, alla copertura finanziaria degli oneri di cui alla PL in oggetto, si provvede come sinteticamente rappresentato nei seguenti schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 50.000,00</i>	<i>€ 50.000,00</i>	<i>€ 50.000,00</i>	<i>€ 50.000,00</i>

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 50.000,00</i>	<i>€ 50.000,00</i>	<i>€ 50.000,00</i>	<i>€ 150.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

MARCO MARAFINI



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)